

Prot. N. 9/RIS/SEGR
DEL 14/12/2010

INTERPELLO N. 42 /2010



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

*Alla Confcommercio
Piazza G. G. Belli, 2
00153 Roma*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi – utilizzo prestazioni di natura occasionale e accessoria ex art. 70, D.Lgs. n. 276/2003.

La Confcommercio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla possibilità di utilizzare, da parte delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, il lavoro accessorio di cui gli artt. 70 e ss. del D.Lgs 276/2003. In particolare l'istante chiede di confermare la possibilità di ricorrere a tale strumento, indipendentemente dalla tipologia di attività che il lavoratore andrebbe a svolgere, qualora quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di legge e “*nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro sia titolare di contratto di lavoro a tempo parziale presso altri datori diversi da quello con il quale ha in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale*”.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

È anzitutto necessario muovere dall'analisi del campo di applicazione dell'istituto, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, tenendo conto che lo stesso è stato ampliato a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008), dal D:L. n. 5/2009 (conv. da L. n. 33/2009) e, più recentemente, dalla L. n. 191/2009 (Finanziaria 2010).

Con riferimento ai settori di attività tassativamente elencati si evidenzia che il lavoro occasionale di tipo accessorio **non subisce alcuna esclusione di tipo soggettivo**. Conseguentemente le attività lavorative specificatamente indicate dall'art. 70, comma 1, del D.Lgs. citato, possono essere svolte da **qualsiasi soggetto** entro il limite massimo di 5.000 euro di compenso netto nel corso di ciascun anno solare per singolo committente.

Trattasi in particolare di alcune attività – fra cui i lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione, le attività svolte nell'ambito delle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o

caritatevoli, i lavori di emergenza, le prestazioni rese all'interno di maneggi e scuderie – per le quali si prescinde anche da un eventuale inquadramento dell'utilizzatore del lavoro accessorio – che ben può essere un'impresa – in un determinato settore produttivo, quale il terziario, la distribuzione ed i servizi.

Ciò premesso, va invece evidenziato che nell'ambito di tutte le altre attività non elencate nell'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 – diverse quindi da lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione, dalle attività svolte nell'ambito delle manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli ecc. – la stessa norma prevede che **i committenti possano ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio utilizzando esclusivamente alcune categorie di soggetti**, ossia giovani con meno di 25 anni di età, pensionati (art. 70, comma 1, lett. e - i), nonché soggetti percettori di misure di sostegno al reddito e lavoratori part time, in via sperimentale, rispettivamente, per gli anni 2009 – 2010 e per l'anno 2010 (art. 70, comma 1 *bis*).

In sintesi pertanto, nel rispondere al quesito in oggetto, si ribadisce che:

- anche nei settori terziario, distribuzione e servizi, qualora si svolgano le attività indicate dal primo comma dell'art. 70, **qualsiasi soggetto, disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full time o part-time**, può svolgere prestazioni di natura occasionale e accessoria;

- anche nei settori terziario, distribuzione e servizi è possibile, in via sperimentale per l'anno 2010, ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio rese da lavoratori part-time a prescindere dal tipo di attività lavorativa richiesta;

- anche nei settori terziario, distribuzione e servizi è possibile, a prescindere dal tipo di attività richiesta, ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio da parte di giovani con meno di 25 anni di età, pensionati (art. 70, comma 1, lett. e - i), nonché soggetti percettori di misure di sostegno al reddito.

In tutti i casi si ricordano comunque i limiti di compenso posti per l'utilizzabilità del lavoratore accessorio nonché il divieto posto dal Legislatore di utilizzare tale strumento nei confronti di un lavoratore part-time da parte di chi è già titolare del contratto a tempo parziale.

DP

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Pennesi)

